

REGOLAMENTO (CEE) N. 3011/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1982

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81 ⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta ; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1981, pag. 10.

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per

evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1) :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>b) altri :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse (1) :</p> <p>ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %</p>	<p>0110 05</p> <p>0110 15</p> <p>0110 20</p> <p>0110 25</p> <p>0110 35</p> <p>0110 40</p> <p>0130 10</p> <p>0130 22</p> <p>0130 31</p> <p>0140 00</p> <p>0150 10</p> <p>0150 21</p> <p>0150 31</p> <p>0160 00</p> <p>0200 05</p> <p>0200 11</p> <p>0200 21</p>	<p>3,70</p> <p>5,81</p> <p>8,35</p> <p>3,70</p> <p>5,81</p> <p>8,35</p> <p>3,70</p> <p>5,81</p> <p>8,35</p> <p>9,78</p> <p>3,70</p> <p>5,81</p> <p>8,35</p> <p>9,78</p> <p>12,64</p> <p>19,66</p> <p>29,68</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 (seguito)	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 %	0300 12	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		35,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0300 13	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		55,44
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		61,17
	III. superiore a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 %	0400 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		69,76
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %	0400 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		102,68
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		119,86
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri (?) :		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	43,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	43,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	60,86
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	67,04
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	75,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	0820 20	75,94
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	0820 30	77,02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	78,63
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	89,25
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	92,17
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	104,12
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	112,71
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	121,30
	b) altri, di un tenore in peso di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	43,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	43,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	60,86
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	67,04
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	75,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	1220 20	75,94
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	1220 30	77,02
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	78,63
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	89,25
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	92,17
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	104,12
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	112,71
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	121,30

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,4300 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,4300 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,6086 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,6704 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,7500 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,7500 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,8925 (*) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,4300 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,4300 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,6086 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,6704 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,7500 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,7500 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,8925 (*) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— (*) per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	0,0835 (*) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	12,57 (*)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	24,53 (*)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	12,57 (*)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 76	24,53 (*)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1823 (*) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		0,3540 (*) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		0,6117 (*) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		0,6976 (*) per kg
04.03	Burro :		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 03	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		94,51
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		94,51

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %	3110 16	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		118,90
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		118,90
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		121,95
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		121,95
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %	3110 32	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		125,00
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		125,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		125,00
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		125,00
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		183,00
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		183,00
04.04	Formaggi e latticini ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	(I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg	3800 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		50,32
	— la zona E		33,10
	— il Canada		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		—
	— le altre destinazioni		116,36
	(II) non nominati	3800 60	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		50,32
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		—
	— le altre destinazioni		116,36

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		— 85,06 — — 96,87
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	ex a) inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 %	4410 05	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni		— 4,19 1,91 — — 14,55
	(2) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni		— 10,47 4,77 — — 36,30
	(3) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni		— 10,47 4,77 — — 36,30
	(bb) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni		— 15,48 7,04 — — 53,65

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(4) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		10,47
	— la zona E		4,77
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		36,30
	(bb) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		15,48
	— la zona E		7,04
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		53,65
	(cc) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		22,60
	— la zona E		10,29
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		78,35
	ex b) superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		10,47
	— la zona E		4,77
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		36,30
	(2) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		15,48
	— la zona E		7,04
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		53,65
	(3) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		22,60
	— la zona E		10,29
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		78,35

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(4) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		22,60
	— la zona E		10,29
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		78,35
	(bb) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		26,82
	— la zona E		12,21
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		92,95
	II. superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		26,82
	— la zona E		12,21
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		92,95
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano	4710 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		124,00
	— la zona E		100,00
	— il Canada		80,00
	— la Svizzera		90,00
	— le altre destinazioni		146,32
	(2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora	4710 17	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		105,03
	— la zona E		150,00
	— il Canada		102,52
	— la Svizzera		105,03
	— le altre destinazioni		172,64
	(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		90,00
	— la zona E		50,00
	— il Canada		50,00
	— la Svizzera		60,00
	— le altre destinazioni		106,20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % per le esportazioni verso :	4850 00	
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		31,62
	— la zona E		17,99
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		109,56
	ex 2. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 12	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		18,27
	— la zona E		8,33
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		47,54
	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 16	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		21,03
	— la zona E		9,58
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		72,99
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 22	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		25,11
	— la zona E		11,44
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		87,08
	(dd) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano	5120 31	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		42,83
	— la zona E		100,00
	— il Canada		80,00
	— la Svizzera		42,66
	— le altre destinazioni		130,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		49,92
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		100,41
	(33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		49,92
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		86,81
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester, Blarney	5120 58	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		31,62
	— la zona E		20,00
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		102,30
	(55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		6,20
	— il Canada		—
	— le altre destinazioni		47,27
	(66) Feta	5120 82	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		23,52
	— la zona E		10,71
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della penisola arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D		84,11
	— le altre destinazioni		79,11
	(77) Colby, Monterey	5120 83	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		31,62
	— la zona E		13,45
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		102,30

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
04.04 (seguito)	(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasserì, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 84	42,83 100,00 80,00 42,66 130,00	
	(99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : (aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 87	— 31,62 17,99 — — 102,30	
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 92	— 49,92 — — — 100,41	
	ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):			
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :			
	(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 11	— — — — — — 14,65	
	(bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 20	— — — — — — 26,46	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 70 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 30	— — — — — 33,29
	(cc) non nominati	5121 40	—
	2. altri :		
	(aa) Cottage cheese	5121 50	—
	(bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	5121 60	— — — — — 26,46
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		
	(22) uguale o superiore a 70 % per le esportazioni verso :	5121 70	— — — — — 33,29
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		
	(cc) non nominati	5121 80	—
	ex II. altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %	5310 05	5,00 — 56,52
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		
	(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	6,67 — 75,36
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		
	(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	7,08 — 80,07
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		
	(4) uguale o superiore a 95 %	5310 31	7,92 — 89,49
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (*) :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*) :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 %</p> <p>(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*) :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %</p> <p>(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %</p> <p>(hh) uguale o superiore a 80 %</p> <p>II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*) :</p> <p>(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>(d) uguale o superiore a 80 %</p>	<p>5700 13</p> <p>5700 23</p> <p>5700 33</p> <p>5700 42</p> <p>5700 52</p> <p>5700 62</p> <p>5800 13</p> <p>5800 23</p> <p>5800 32</p> <p>5800 42</p> <p>5800 52</p> <p>5800 62</p> <p>5800 72</p> <p>5800 82</p> <p>5900 12</p> <p>5900 22</p> <p>5900 32</p> <p>5900 42</p>	<p>—</p> <p>13,76</p> <p>18,06</p> <p>22,36</p> <p>26,66</p> <p>30,96</p> <p>—</p> <p>13,76</p> <p>18,06</p> <p>22,36</p> <p>26,66</p> <p>30,96</p> <p>33,11</p> <p>35,26</p> <p>22,36</p> <p>26,66</p> <p>30,96</p> <p>35,26</p>

- (¹) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.
- (²) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁴) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio, aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁵) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :
— moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
— diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁶) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano.
- (⁷) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versata sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.
- (⁸) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
— il tenore, in peso, del siero di latte e/o del lattosio aggiunti, e
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,
per 100 chilogrammi di prodotto finito.
- (⁹) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere e della farina di pesce e/o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce e/o più di 6 grammi di ferro (sotto forma di solfato di ferro) e/o più di 1,2 grammi di rame (sotto forma di solfato di rame) per 100 chilogrammi di prodotto.

NB : — Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.

— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.